

sicurezza

<http://sicurezzanotizie.csao.it>

notizie

Aprile 2006

Circolari

Circolare n. 40 del 22 dicembre 2005 - Patologie oncologiche - Invalidità e situazione di handicap grave

CIRCOLARE DEL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI N. 40 DEL 22 DICEMBRE 2005 (Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2006) - PATOLOGIE ONCOLOGICHE - PERIODO DI COMPORTO - INVALIDITÀ E SITUAZIONE DI HANDICAP GRAVE - DECRETO LEGISLATIVO N. 276/2003, ATTUATIVO DELLA LEGGE BIAGI E DIRITTO AL LAVORO A TEMPO PARZIALE

Il provvedimento indica nuove misure connesse alla effettiva tutela dei lavoratori con patologie oncologiche:

- relazione tra periodo di comportamento e ruolo della contrattazione collettiva,
- avvicinamento della sede di lavoro in caso di invalidità civile o stato di handicap in situazione di gravità, con possibilità
- diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale per i lavoratori con patologie oncologiche a ridotta capacità lavorativa.

Dalla CE

Direttiva 2005/90/CE del 18 gennaio 2006 - Sostanze e preparati pericolosi

DIRETTIVA 2005/90/CE DEL PARLAMENTO E IL CONSIGLIO DELL'UE DEL 18 GENNAIO 2006 (GUCE L 33 DEL 4 FEBBRAIO 2006 CHE MODIFICA PER LA VENTINOVESIMA VOLTA LA DIRETTIVA 76/769/CEE, CONCERNENTE IL RAVVICINAMENTO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI E AMMINISTRATIVE DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLE RESTRIZIONI IN MATERIA DI IMMISSIONE SUL MERCATO E DI USO DI TALUNE SOSTANZE E PREPA-

RATI PERICOLOSI (SOSTANZE CLASSIFICATE COME CANCEROGENE, MUTAGENE O TOSSICHE PER LA RIPRODUZIONE - C/M/R)

Il provvedimento disciplina l'uso delle sostanze di recente classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione al fine di migliorare la salute umana e la sicurezza dei consumatori.

Direttiva 2006/15/CE del 7 febbraio 2006 - Esposizione professionale

DIRETTIVA 2006/15/CE DELLA COMMISSIONE DELL'UE DEL 7 FEBBRAIO 2006 (GUCE L 38 DEL 9 FEBBRAIO 2006) CHE DEFINISCE UN SECONDO ELENCO DI VALORI DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 98/24/CE E CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 91/322/CEE E 2000/39/CE.

Il provvedimento stabilisce dei valori soglia per gli agenti chimici che figurano nell'allegato, sotto i quali non sono previste conseguenze dannose per i lavoratori e grazie alle quali i datori di lavoro possono determinare e valutare i rischi secondo quanto disposto dall'art.4 della direttiva 98/24/CE.

Giurisprudenza

Sentenza n. 34160 - Sicurezza cantieri temporanei o mobili

CASSAZIONE SEZIONE IV PENALE (sentenza n. 34160 del 23 settembre 2005) - Cantieri temporanei o mobili - Coordinatore per l'esecuzione dei lavori

La sentenza prende in esame gli incarichi a carico del coordinatore per l'esecuzione dei lavori (art. 5, c. 1, lett. a del D.Lgs 464/96) nei cantieri edili. In base al piano di sicurezza, i ponteggi metallici devono essere allestiti a regola d'arte, con materiale autorizzato ed essere conservati in efficienza per tutta la durata

del lavoro. L'imputato, nella sentenza esaminata, si è sostanzialmente sottratto agli obblighi di coordinamento e controllo, occupandosi per altro della direzione lavori. In assenza di specifiche misure di sicurezza in conformità al presente piano di sicurezza, che si sarebbero dovute applicare con programmi di prevenzione e protezione, il coordinatore viene giudicato colpevole.

Sentenza n. 43085 - Rischi specifici nelle attività in appalto

CASSAZIONE IV PENALE (sentenza n. 43085 del 29 novembre 2005) - Rischi specifici dell'impresa appaltatrice - Esclusione degli obblighi di cooperazione e coordinamento

L'obbligo di cooperazione e coordinamento da parte del Datore di lavoro committente (art. 7 D.Lgs 626/94) non si estende a rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici. Nel caso in esame la colpa addebitata ai titolari delle due ditte fu ravvisata nell'inadeguata delimitazione del cantiere di lavoro stradale rispetto al luogo di passaggio dei veicoli e nell'inesistente coordinamento nell'assicurare adeguate misure di protezione. Per la Sez. IV penale l'obbligo di coordinamento che incombe sul datore di lavoro esclude la scelta di misure specifiche da adottarsi per le attività dell'impresa appaltatrice, ma si limita alle generiche precauzioni da adottarsi negli ambienti di lavoro, senza entrare nel merito di specifiche competenze tecniche in carico all'impresa appaltatrice.

Provvedimento del 16 marzo 2006 - Attività ad elevato rischio di infortuni per assunzione di alcool

PROVVEDIMENTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO DEL 16 MARZO 2006 (GAZZETTA UFFICIALE N. 75 DEL 30 MARZO 2006) - INTESA IN MATERIA DI INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ

LAVORATIVE CHE COMPORTANO UN ELEVATO RISCHIO DI INFORTUNI SUL LAVORO OVVERO PER LA SICUREZZA, L'INCOLUMITÀ O LA SALUTE DEI TERZI, AI FINI DEL DIVIETO DI ASSUNZIONE E DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 30 MARZO 2001, N. 125. INTESA AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, COMMA 6, DELLA LEGGE 5 GIUGNO 2003, N. 131. (REPERTORIO ATTI N. 2540).

L'allegato I al provvedimento comprende le 14 categorie di attività che rientrano tra quelle ad elevato rischio di infortuni sul lavoro per assunzione e somministrazione di bevande alcoliche.

Tra i lavoratori che rientrano negli obblighi:

- lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza;
- operatori con mansioni inerenti varie attività di trasporto;
- insegnanti nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado

Legislazione

D.M. 28 ottobre 2005 - Sicurezza delle gallerie ferroviarie

DECRETO DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO DEL 28 OTTOBRE 2005 (SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 89 ALLA GAZZETTA UFFICIALE N. 83 DEL 8 APRILE 2006) - SICUREZZA NELLE GALLERIE FERROVIARIE.

Il provvedimento Fine del decreto è indicare le misure di prevenzione e protezione necessarie per ridurre le situazioni critiche che si possono verificare nelle gallerie con conseguenze su persone, ambiente e impianti ferroviari.

Il decreto si applica a tutte le gallerie ferroviarie di lunghezza superiore a 1000 m (con indicazioni per quelle lunghe almeno 500 m), anche in esercizio, ma non alle metropolitane e alle stazioni/fermate ferroviarie in sotterraneo.

Per ciascuna galleria il Gestore della infrastruttura nomina:

- il responsabile di galleria ed il suo sostituto,
- un responsabile della sicurezza ed il suo sostituto, e ne comunica il nominativo al Ministero.

Documento Prot. 3148 del 22 dicembre 2005 - Chiarimenti sulla figura del medico competente

MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA, DOCUMENTO

PROT. 3148 DEL 22 DICEMBRE 2005 - ART. 9, D.LGS. N. 124/2004 - RISPOSTA ISTANZA DI INTERPELLO AVANZATA DALLA ASSOCIAZIONE DEL COMMERCIO E DEL TURISMO DI FORLÌ

Il documento fornisce chiarimenti in merito alla figura del medico competente, come richiesto da istanza di interpello avanzata dalla Associazione del Commercio e del Turismo di Forlì.

Viene confermato quanto prescritto dal comma 5 dell'art. 17 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e cioè il medico competente deve svolgere la propria opera in qualità di:

- a) dipendente da una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con l'imprenditore per lo svolgimento dei compiti di sorveglianza sanitaria / medico competente;
- b) libero professionista;
- c) dipendente del datore di lavoro.

D.M. 29 dicembre 2005 - Nulla osta provvisorio - NOP

DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO DEL 29 DICEMBRE 2005 (GAZZETTA UFFICIALE N. 26 DEL 1 FEBBRAIO 2006) - DIRETTIVE PER IL SUPERAMENTO DEL REGIME DEL NULLA OSTA PROVVISORIO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 GENNAIO 1998, N. 37.

Il presente decreto è emanato in attuazione dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, per le attività soggette al decreto ministeriale 16 febbraio 1982, in possesso di nulla osta provvisorio in corso di validità, per le quali non siano state già emanate altre direttive, al fine di adeguarsi alla normativa di prevenzione incendi e conseguire il certificato di prevenzione incendi. Il decreto ha lo scopo di eliminare la situazione di incertezza per tali attività.

L'allegato A contiene le "direttive per l'applicazione delle disposizioni tecniche di prevenzione incendi alle autorimesse ed agli impianti per la produzione di calore alimentati a gas, in possesso di nulla osta provvisorio in corso di validità".

Il decreto entra in vigore il prossimo 1 giugno 2006.

D.M. 16 gennaio 2006 - Sicurezza degli ascensori

DECRETO DEL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DEL 16 GENNAIO 2006 (GAZZETTA UFFICIALE N. 27 DEL 2 FEBBRAIO 2006) - REGOLE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DEGLI ASCENSORI PER PASSEGGERI E DEGLI ASCENSORI PER MERCI ESISTENTI: UNI EN 81-80

Il nuovo provvedimento contiene in allegato la Norma UNI EN 81-80. Il Decreto integra quanto previsto dal decreto ministeriale 26 ottobre 2005, «Miglioramento della sicurezza degli impianti degli ascensori installati negli edifici civili precedentemente all'entrata in vigore della direttiva 95/16/CE».

Provvedimento del 26 gennaio 2006 - Obblighi formativi per il lavoro in quota

PROVVEDIMENTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO DEL 26 GENNAIO 2006 (GAZZETTA UFFICIALE N. 45 DEL 23 FEBBRAIO 2006) DAL TITOLO ACCORDO STATO, REGIONI E PROVINCE AUTONOME, IN ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 36-QUATER, COMMA 8, E 36-QUINQUES, COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994, N. 626, IN MATERIA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI LAVORATORI SUI LUOGHI DI LAVORO. ACCORDO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 1997, N. 281. (REPERTORIO ATTI N. 2429).

Il provvedimento introduce la formazione specifica, che non sostituisce quella obbligatoria di base prevista dall'art. 22 del D.Lgs. 626/94, in merito al lavoro su ponteggi e il lavoro con accesso e posizionamento mediante funi.

Per le attività relative ai ponteggi è previsto un corso da 28 ore suddiviso in tre moduli con verifica intermedia e una prova pratica finale.

Per il lavoro mediante funi sono previsti un modulo base da 12 ore e un successivo modulo specialistico da 20; i preposti devono frequentare un ulteriore modulo di 8 ore. Il provvedimento individua inoltre i soggetti formatori e i criteri di accreditamento.

Provvedimento del 26 gennaio 2006 - Accordo sul decreto RSPP

PROVVEDIMENTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO DEL 26 GENNAIO 2006 (GAZZETTA UFFICIALE N. 37 DEL 14 FEBBRAIO 2006) DAL TITOLO "ACCORDO TRA IL GOVERNO E LE REGIONI E PROVINCE AUTONOME, ATTUATIVO DELL'ARTICOLO 2, COMMI 2, 3, 4 E 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2003, N. 195, CHE INTEGRA IL DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994, N. 626, IN MATERIA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI LAVORATORI SUI LUOGHI DI LAVORO. (ATTO N. 2407).

L'accordo disciplina i percorsi di formazione delle figure professionali di RSPP e ASPP. Il corso di formazione previsto è

suddiviso in tre diversi moduli (A, B, C):

- A) modulo base da 28 ore (per RSPP e ASPP)
- B) modulo di specializzazione, in funzione dei rischi presenti sul luogo di lavoro con durata tra 12 e 68 ore a seconda del macrosettore di riferimento – Codici ATECO (per RSPP e ASPP)
- C) modulo specialistico di 24 ore per soli RSPP.

Il provvedimento inoltre indica le modalità di erogazione dei corsi e le modalità di verifica di apprendimento. ■

D.M. 27 gennaio 2006 - Requisiti degli apparecchi utilizzati in atmosfera esplosiva

DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DEL 27 GENNAIO 2006 (GAZZETTA UFFICIALE N. 32 DEL 8 FEBBRAIO 2006) - REQUISITI DEGLI APPARECCHI, SISTEMI DI PROTEZIONE E DISPOSITIVI UTILIZZATI IN ATMOSFERA POTENZIALMENTE ESPLOSIVA, AI SENSI DELLA DIRETTIVA N. 94/9/CE, PRESENTI NELLE ATTIVITÀ SOGGETTE AI CONTROLLI ANTINCENDIO.

Il provvedimento, ai fini dell'espletamento dei controlli di prevenzione incendi, nelle attività con rischio derivante da atmosfere potenzialmente esplosive, fornisce indicazioni al datore di lavoro in merito alla documentazione tecnica specificata nel decreto.

La documentazione, di cui al comma 1, viene acquisita agli atti del Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio e deve attestare l'idoneità dei prodotti di cui all'art.1, commi 1, 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, per lo specifico uso nel luogo di utilizzo e/o di lavoro, in conformità anche del gruppo e della categoria del prodotto nonché di tutte le indicazioni fornite dal fabbricante e necessarie per il funzionamento sicuro degli stessi, conformemente alla destinazione. ■

D.M. 22 febbraio 2006 - Nuove regole di prevenzione incendi per uffici

DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO DEL 22 FEBBRAIO 2006 (GAZZETTA UFFICIALE N. 51 DEL 2 MARZO 2006) - APPROVAZIONE DELLA REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA PROGETTAZIONE, LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI EDIFICI E/O LOCALI DESTINATI AD UFFICI.

Il provvedimento ha per oggetto le disposizioni di prevenzione incendi

riguardanti la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici con oltre 25 persone presenti, ad esclusione degli uffici di controllo e gestione diretta annessi o inseriti in reparti di lavorazione e/o deposito di attività industriali e/o artigianali.

L'allegato al decreto contiene la "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici con oltre 25 persone presenti", suddivisa in:

- titolo I, concernente i termini, definizioni, tolleranze dimensionali e la classificazione degli uffici da 26 fino ad oltre 1000 presenti,
- titolo II, concernente gli uffici di nuova costruzione con oltre 500 presenze,
- titolo III, concernente gli uffici di nuova costruzione da 26 a 500 presenze,
- titolo IV, concernente gli uffici esistenti soggetti ai controlli di prevenzione incendi. ■

D.Lgs. 22 febbraio 2006, n. 128 - Riordino normativa Impianti a GPL

DECRETO LEGISLATIVO N. 128 DEL 22 FEBBRAIO 2006 (GAZZETTA UFFICIALE N. 74 DEL 29 MARZO 2006) - RIORDINO DELLA DISCIPLINA RELATIVA ALL'INSTALLAZIONE E ALL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI RIEMPIMENTO, TRAVASO E DEPOSITO DI GPL, NONCHÉ ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE E VENDITA DI GPL IN RECIPIENTI, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 52, DELLA LEGGE 23 AGOSTO 2004, N. 239.

Come indicato nel titolo il decreto riscrive la legislazione sugli impianti a GPL. Il provvedimento disciplina l'installazione e l'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di gas di petrolio liquefatti, nonché l'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL. ■

D.M. 13 marzo 2006 - Norme armonizzate per apparecchi a gas

DECRETO DEL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DEL 13 MARZO 2006 (SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 89 ALLA GAZZETTA UFFICIALE N. 83 DEL 8 APRILE 2006) - ELENCO RIEPILOGATIVO DI NORME EUROPEE ARMONIZZATE ADOTTATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 NOVEMBRE 1996, N. 661, CONCERNENTE L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 90/396/CEE SUGLI APPARECCHI A GAS.

Il provvedimento pubblica, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661, l'elenco riepilogativo aggiornato delle norme nazionali, che traspongono le

norme armonizzate europee, in materia di apparecchi a gas di cui alla direttiva 90/396/CEE.

L'allegato I, contiene l'elenco riepilogativo dei riferimenti delle norme europee armonizzate e delle norme italiane corrispondenti.

L'allegato II, contiene i testi delle norme nazionali che traspongono le norme europee armonizzate di maggiore interesse per gli utilizzatori ed i consumatori. ■

Dalle Regioni

Regione Emilia Romagna - Legge del 10 febbraio 2006, n. 1 - Tutela della popolazione da radiazioni ionizzanti

REGIONE EMILIA ROMAGNA - LEGGE REGIONALE 10 FEBBRAIO 2006, N. 1 (BOLLETTINO N. 8 DEL 10 FEBBRAIO 2006) - NORME PER LA TUTELA SANITARIA DELLA POPOLAZIONE DAI RISCHI DERIVANTI DALL'IMPIEGO DI SORGENTI DI RADIAZIONI IONIZZANTI

La legge, ai sensi delle direttive comunitarie in materia recepite nell'ordinamento italiano dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti) e successive modifiche, nonché dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, istituisce e disciplina un sistema regionale di controllo in riferimento alle attività che comportano l'uso di sorgenti di radiazioni ionizzanti, al fine di garantire la tutela sanitaria della popolazione e dei lavoratori in relazione ai rischi connessi a tale impiego.

Vengono individuate tra l'altro:

- a) le procedure per il rilascio del nullaosta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti classificato di Categoria B, in base alle condizioni fissate dall'articolo 27 del decreto legislativo per le pratiche comportanti esposizioni a scopo medico;
- b) le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'allontanamento dei rifiuti prodotti nell'ambito di pratiche che implicano un rischio dovuto a radiazioni ionizzanti. ■